

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - Il Sezione, 19 aprile 2001, n. 3310

La norma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, non può essere interpretata nel senso che, in caso di partecipazione alle elezioni di una coalizione di liste, debbono essere assegnati spazi di comunicazione politica sia alla coalizione di liste che alle singole liste partecipanti alla coalizione.

Omissis.

Ritenuto;

- che l'art. 4, comma secondo, lett. b), della legge 22.2.2000, n. 28 - nello stabilire che gli spazi per la comunicazione politica radiotelevisiva devono essere ripartiti "tra le coalizioni e tra le liste in competizione" - enuclea due distinte categorie di soggetti politici da assumere a separato riferimento ai fini predetti;
- che, per quanto precede, gli artt. 2 e 3 della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oggetto di impugnativa si configurano correttamente attuativi del criterio di indirizzo dettato dall'art. 4, comma secondo, lett. b), della legge n. 28/2000;
- che, pertanto, è conforme alla predetta normativa l'assegnazione alle coalizioni cui fanno riferimento più liste del 50% degli spazi riservati alla comunicazione politica;
- che, diversamente da quanto prospettato dall'Associazione ricorrente, deve escludersi ogni duplicazione quanto alla possibile fruizione del restante 50% anche da parte delle liste partecipanti alle predette coalizioni, che non rientrano all'evidenza nella distinta e residuale categoria dei soggetti politici che hanno presentato singolarmente, con il proprio simbolo, candidature o liste in collegi e circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato nazionale;
- che il criterio quantitativo di riparto osservato dall'Autorità intimata - avuto riguardo all'elevato numero di liste partecipanti alle coalizioni- non appare incorrere nel dedotto vizio di eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento;
- che nelle premesse della delibera impugnata si dà atto che è stata effettuata la consultazione con la Commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio: Sezione 2", respinge il ricorso n.4675/2001 proposto dall'